



INDIVIDUAZIONE DI CRITERI E MODALITA' PER SOSTENERE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI A VALERE SUI BANDI PUBBLICATI NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI PROMOZIONE E FORMAZIONE/INFORMAZIONE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E S.M.I.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO

- che Unioncamere del Veneto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettere f) e g) del proprio Statuto, promuove e coordina l'utilizzo dei programmi e dei fondi comunitari, operando come referente e titolare degli interventi e ricercando la collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti e può svolgere attività informative, formative, di ricerca e sviluppo tecnologico, editoriali, promozionali e di gestione di servizi comuni rivolte alle Camere di Commercio e ad altri enti e soggetti pubblici e privati;
- che Unioncamere del Veneto ospita un punto EEN fra cui scopi vi è quello di favorire l'integrazione europea fra le imprese ed i cittadini;
- che lo svolgimento di tali attività comporta necessariamente, per via della vastità delle stesse e del grado di specializzazione necessario ad espletarle, che alcune di queste vengano svolte in collaborazione con strutture esterne;
- che a volte tali attività vengono svolte non in forza dell'affidamento di un incarico ad uno o più soggetti determinati ma dietro versamento di un contributo *ad hoc* alla struttura esterna individuata come idonea a fornire la professionalità necessaria per raggiungere gli obiettivi perseguiti;

VISTI

- l'art. 12 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 14 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto;

DETERMINA

- 1) che, qualora Unioncamere del Veneto ritenga necessario od opportuno presentare proposte progettuali a valere sui bandi pubblicati nell'ambito della programmazione europea in materia di integrazione europea, di promozione e di formazione/informazione in collaborazione con strutture esterne, si proceda innanzitutto a verificare se fra quelle di livello universitario oppure di istruzione superiore ovvero associazioni sportive dilettantistiche o strutture afferenti ad enti partecipati dalla stessa Unioncamere ve ne siano in possesso della necessaria professionalità e, solo laddove tale verifica abbia dato esito negativo, la si estenda anche ad ogni altra categoria di ente;
- 2) che la determinazione di cui al punto 1) costituisce criterio di cui all'art. 12 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. per le ipotesi nelle quali le predette attività vengano svolte non in forza dell'affidamento di un incarico ad uno o più soggetti determinati ma dietro versamento di un contributo *ad hoc* alla struttura esterna individuata come idonea a fornire la professionalità necessaria per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

Venezia, lì 31/07/2013